

Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI

ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER

L'AERONAVIGABILITA'

Contratto di adesione discendente dall'Accordo Quadro n. _____ di repertorio in data _____ stipulato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208 e dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (ARMAEREO) con la Ditta _____ con sede legale in _____, per la fornitura di combustibile navale distillato (simbolo NATO F-76), privo di componente sintetica pari a 0% - limite minimo previsto, rispondente alla specifica tecnica MM PRF 1000A - ED. Aprile 2015 presso le seguenti destinazioni:

- Depositi POL/NATO della Marina Militare (di seguito anche "M.M.") di La Spezia, Taranto e Augusta;
- Deposito ENI (oltre ad eventuali ulteriori depositi che dovessero essere noleggiati sul territorio nazionale da parte della Marina Militare;
- Unità rifornitrici M.M. (ormeggiate presso le basi M.M. o direttamente in raffineria);
- Unità Navali (di seguito anche "UU.NN.") ormeggiate presso le basi M.M. (per la sola consegna diretta alle UU.NN., in alternativa al gasolio F76, sarà prevista anche la fornitura di gasolio a

specifica DMA - ISO 8217);

per un importo di Euro _____ IVA e ACCISE esente. Lotto unico.

SMART CIG n. ZA13AE16FA.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno _____ del mese di _____, io Marco NEGRONI, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione e alla stipula con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, del presente Contratto.

TRA

Il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, codice fiscale n. 80238390589, rappresentato dal Dirigente dottor Antonio ARLOTTA in qualità di Direttore della 9ª Divisione "Contratti nazionali ed esteri" della D.A.A.A., come risulta dal D.D. di delega datato 9 gennaio 2018

E

la Ditta _____, codice fiscale n. _____, con sede legale in _____, legalmente rappresentata dal Signor _____, nato a _____ il _____ nella sua qualità di Amministratore Delegato, come risulta dalla Visura ordinaria identificativo n. _____ del _____, in atti, della cui identità personale e giuridica, io Ufficiale Rogante, sono certo e faccio fede.

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione della Difesa (qui di seguito A.D.), e per essa ARMAEREO, deve provvedere all'approvvigionamento di combustibile navale distillato -

gasolio a simbolo NATO F-76, rispondente alle prescrizione della norma MM PRF 1000A - ED. Aprile 2015 (privo di componente sintetica), e di gasolio a specifica DMA - ISO 8217 (solo per rifornimenti diretti alle UU.NN.), per i Depositi su indicati, e/o per consegna diretta a Unità Navali M.M. sino al massimo delle capacità di stoccaggio dell'Unità Navale ricevente;

- con determina a contrarre n. M_D A4B89B9 DAC2023 0000028 del 20-03-2023, veniva autorizzata la procedura ristretta per la Fornitura del suddetto combustibile navale in favore dei Depositi/UU.NN. summenzionati, per le esigenze della Marina Militare, finalizzata alla stipula di un accordo quadro della durata triennale nel rispetto del combinato disposto dell'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208 e dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e rispondente all'esigenza di pervenire ad una razionalizzazione delle spese per l'acquisto di combustibile navale distillato (simbolo NATO F-76) per gli Enti dell'A.D.

- in data _____ è stato stipulato, con l'operatore economico risultato aggiudicatario della suddetta procedura _____ con sede legale in _____, il Contratto di Accordo Quadro repertorio n. _____ ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208 e dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per la fornitura in oggetto, per l'importo di €. _____ iva ed Accise esenti, approvato con D.D. n. _____ del _____ e registrato alla Corte dei Conti in data _____, al numero _____;

- che la stipula del presente Contratto è attuazione del suddetto Accordo Quadro e viene disciplinato nell'ambito del medesimo, secondo quanto stabilito nella DAC prot. n. M_D A4B89B9 DAC2023 0000028 del 20-03-2023;

- che per quanto non disciplinato dal presente Contratto di Adesione, le parti si rimettono ai contenuti del suddetto Accordo Quadro;
- che sono state esperite con esito positivo le verifiche del permanere dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico controparte del presente Contratto;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto e l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

1. Accordo Quadro : il Contratto pubblico di tipo normativo, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, quale Accordo concluso da ARMAEREO, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, volto a stabilire e regolamentare in via preventiva le condizioni contrattuali dei singoli Contratti di Adesione da stipulare durante il periodo di validità dell'accordo stesso;
2. Capitolato Tecnico: allegato all'Accordo Quadro, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che la fornitura da acquisirsi in capo

all'Amministrazione deve possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;

3. Contratto di Adesione: il singolo Contratto di Adesione che impegna la Ditta alla fornitura di combustibile navale richiesto, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Accordo Quadro, nel Contratto di Adesione medesimo nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;

4. Ordine di Fornitura: documento con il quale l'Ente Gestore manifesta la volontà di utilizzare il Contratto di Adesione, nell'ambito dell'Accordo Quadro, e nel quale indica i quantitativi da rifornire;

5. Ente Gestore: l'Ente facente parte dell'amministrazione committente che utilizza il Contratto nel periodo della sua validità ed efficacia mediante l'emissione di Ordini di Fornitura;

6. Committente: ARMAEREO/ D.A.A.A./ Amministrazione Difesa (A.D.);

7. Ditta/Fornitore: Operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro n. _____ del _____;

8. Ente Destinatario di Forza Armata (di seguito anche "F.A."): L'Ente facente parte dell'Amministrazione committente che riceve ed impiega la fornitura di combustibile navale;

9. Organo di verifica di conformità: Commissione di verifica di conformità/verificatore, all'uopo nominata/to dall'Ente Destinatario della fornitura;

10. Direttore di esecuzione (di seguito anche "DE"): nomina del responsabile dell'Ente destinatario di F.A. per lo svolgimento delle attività inerenti la fornitura di gasolio navale, nei modi e nelle funzioni previste dal D.lgs. n. 50/2016 e dal D.M. del 07 marzo 2018 n. 49 art. 18;

11. Rappresentante della Ditta: responsabile degli Ordini di Fornitura, dei rapporti con l'Ente Gestore e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle attività relative al campionamento, verifica di conformità e consegna del prodotto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Ditta si impegna per effetto del presente Contratto, nella più ampia e valida forma legale, a fornire direttamente all'Amministrazione della Difesa, e per essa alla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (ARMAEREO), alle condizioni di seguito indicate, combustibile navale distillato (gasolio a simbolo NATO F-76), e consegnato come indicato nella sotto riportata tabella:

Tipologia combustibile navale	Destinazione
Gasolio navale F76	Deposito POL/NATO M.M. LA SPEZIA
Gasolio navale F76	Deposito POL/NATO M.M. TARANTO
Gasolio navale F76	Deposito POL/NATO M.M. AUGUSTA
Gasolio navale F76	DEPOSITO ENI TARANTO
Gasolio navale F76	UNITA' NAVALI RIFORNITRICI
Gasolio navale F76/DMA	UU.NN. LA SPEZIA
Gasolio navale F76/DMA	UU.NN. TARANTO
Gasolio navale F76/DMA	UU.NN. AUGUSTA

(*)Per le modalità di consegna alle UU.NN. vedasi il para 5. del Capitolato Tecnico – in Allegato.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI ESECUTIVE

Il presente Contratto è regolato dall'Accordo Quadro di repertorio n. ____ in data _____ di ARMAEREO, dalle disposizioni e norme del Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, dal Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208 nonché, dalle norme del Regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49. Le norme sopracitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente Contratto. Inoltre, è regolato dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche, nonché dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dal Codice Civile, dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (nella parte ancora in vigore) dalle norme in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordinamento Militare di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e dal relativo Testo Unico regolamentare di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, dal D.M 7 marzo 2018 n. 49 e dalle Linee Guida dell'A.N.A.C. in quanto compatibili ed applicabili. Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano il presente Contratto dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- all'Accordo Quadro n. ____ di repertorio in data _____ di ARMAEREO con allegato Capitolato Tecnico;
- al presente Contratto.

Il predetto documento costituisce parte integrante del presente Contratto,

per quanto non allegato. In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto, tra l'Accordo Quadro con allegato Capitolato Tecnico, prevarrà nell'ordine l'Accordo Quadro, il Contratto ed il Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 4

DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ADESIONE

Il presente Contratto avrà una durata di ____ (____) mesi, e decorrerà dal giorno successivo a quello della data della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione presso gli Organi di Controllo del Decreto di approvazione del Contratto o della lettera di anticipata esecuzione, che sarà inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) da ARMAEREO.

ARTICOLO 5

VALORE DEL CONTRATTO DI ADESIONE

La Ditta s'impegna, nella più ampia e valida forma legale, ad eseguire la fornitura del prodotto di cui al presente contratto, sulla base del prezzo unitario, aggiornato secondo quanto di seguito indicato, per un importo massimo di _____ (_____) (I.V.A. ed Accisa esenti), fermo restando che il quantitativo minimo ordinabile per i depositi è non inferiore a 3.000 TM. Il prezzo unitario, in Euro/TM, della fornitura sarà determinato in base alla media del valore dell'indice di riferimento Platts relativo al Mediterranean cargoes CIF MED (Italy) GASOIL 0,1%, quotazione standard mondiale del gasolio navale calcolata come indicato al punto 2 del Capitolato Tecnico, riferita al giorno dell'approntamento del prodotto. Il prezzo unitario del combustibile navale da consegnare presso le suddette destinazioni è soggetto ad aggiornamento, per tenere conto delle variazioni intervenute sulla quotazione standard mondiale dei prodotti petroliferi pubblicati dal PLATTS European MARKETSCAN, dal giorno di riferimento dei

prezzi di aggiudicazione al giorno di riferimento di ogni singola fornitura. Il prezzo aggiornato di ogni consegna verrà calcolato in Euro/TM, secondo le regole e procedure stabilite al punto 2 del Capitolato Tecnico ed espresso alla seconda cifra decimale. Il giorno di riferimento per il prezzo di ogni consegna è la data di approntamento del prodotto, comunicata con le modalità indicate al punto 5 del Capitolato.

ARTICOLO 6

LUOGO E TERMINI DI APPRONTAMENTO

Le forniture di combustibile navale destinato ai Depositi dovranno essere approntate, presso il deposito della Ditta, a cura, rischio e spese della Ditta entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione, nei modi dovuti, delle richieste di fornitura.

La Ditta può richiedere all'Ente Gestore che ha emesso l'ordine di poter approntare il prodotto direttamente presso l'Ente destinatario ("approntamento a destino"). Qualora l'Ente Gestore confermi tale possibilità, i termini dell'approntamento sono fissati in 30 (trenta) giorni lavorativi. Comunque, la consegna nei serbatoi dell'Ente destinatario del combustibile fornito dalla Ditta potrà avvenire solo dopo favorevole verifica di conformità.

L'approntamento del prodotto destinato alle UU.NN. M.M. dovrà avvenire, a destino, a mezzo bettolina, natante semovente, autocisterna o altro della Ditta, in tempo utile per poter effettuare tutte le operazioni necessarie per la consegna del combustibile all'U.N. M.M. nel periodo indicato di sosta della stessa nel porto di destinazione.

La Ditta è tenuta a comunicare l'approntamento per la verifica di conformità del combustibile in provvista, indicandone esattamente la località e la data,

nei termini e con le modalità riportate nel Capitolato Tecnico.

L'approntamento del prodotto non effettuato entro i termini fissati comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 22 del presente contratto.

La Ditta dovrà presentare il certificato di analisi (test report) relativo alla partita di prodotto in fornitura. Suddetto certificato dovrà essere accompagnato da un certificato di conformità di cui all'Annesso n. 3 all'Allegato n. 1, sottoscritto dal rappresentante della Ditta o dal responsabile della assicurazione qualità (RAQ) della Ditta, che dovrà certificare l'esito delle analisi chimiche del prodotto in fornitura, e dovrà essere anticipato via email e trasmesso congiuntamente tramite PEC all'Ente Gestore.

La mancata presentazione e/o trasmissione della certificazione di cui sopra, o la presentazione del citato certificato di conformità in assenza del rappresentante della Ditta sarà considerata mancato approntamento e saranno applicate le penalità di cui al successivo Articolo 22.

ARTICOLO 7

ENTE GESTORE

Per i compiti meglio definiti nei singoli articoli del presente Contratto, opererà in qualità di Ente Gestore: DIREZIONE DI INTENDENZA MARINA MILITARE DI ROMA (MARINTENDENZA ROMA, Via Taormina, n. 4 - 00135 ROMA

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E ORDINI DI FORNITURA

Salvo deroghe specifiche, la fornitura avverrà a seguito di ordini di fornitura emessi dall'Ente Gestore, a mezzo PEC o altro sistema atto a dimostrare inequivocabilmente la data della ricezione, nel corso del periodo di validità

del presente contratto. Le quantità richieste non dovranno superare il valore del presente contratto di cui al precedente Articolo 5. Il quantitativo minimo del singolo Ordine di Fornitura, che può essere emesso dalla Committente, è pari a 3.000 TM per depositi. La Ditta è tenuta a controllare anche per proprio conto i saldi contrattuali, segnalare e non consegnare le eventuali quantità eccedenti il valore contrattuale.

Anche gli ordini di fornitura per le UU.NN., dovranno pervenire tramite apposita richiesta dell'Ente Gestore.

ARTICOLO 9

VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità, che consisterà nell'accertamento della conformità del prodotto in fornitura ai requisiti richiesti, verrà effettuata, con le modalità riportate al punto 5 del Capitolato, da Organo di verifica di conformità/verificatore all'uopo nominato dalla Direzione di Commissariato nella cui giurisdizione è ubicato il deposito, per il prodotto destinato ai Depositi della Marina Militare, o dal Comandante di Bordo per il prodotto destinato alle UU.NN..

Le modalità e la sede per l'effettuazione delle analisi e dei controlli prescritti sono stabiliti al punto 5 del Capitolato Tecnico. La Ditta dovrà adempiere ai propri obblighi su richiesta di ARMAEREO e della F.A. e si impegna a sottostare a tutti i controlli e/o ispezioni disposti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 10

ACCETTAZIONE

L'accettazione o il rifiuto del prodotto sottoposto a verifica di conformità, è demandata/to all'Ente Gestore o suo delegato, e verrà comunicata/to alla Ditta e all'Ente destinatario, a mezzo PEC, all'esito del materiale verificato.

ARTICOLO 11

CONSEGNA

Qualora il prodotto oggetto del presente Contratto sia approntato presso il deposito/raffineria della Ditta e debitamente verificato ed accettato, esso dovrà essere consegnato all'Ente Destinatario entro il termine massimo di 15 giorni calendariali, a decorrere dal primo giorno feriale successivo alla data di ricezione della PEC di accettazione, con le modalità previste nel punto 5 del Capitolato tecnico allegato all'Accordo Quadro.

Qualora approntato a destino, la consegna del combustibile fornito dalla Ditta potrà avvenire solo dopo favorevole collaudo ed accettazione.

Il prodotto ordinato per i Depositi di Taranto, La Spezia e Augusta sarà consegnato a mezzo nave cisterna.

ARTICOLO 12

TOLLERANZA SUI QUANTITATIVI DA CONSEGNARE

Per ogni fornitura destinata ai Depositi è ammessa una tolleranza del 5% in meno sul quantitativo consegnato. Per ogni fornitura destinata alle UU.NN. non rifornitrici è ammessa una tolleranza del 10% in meno rispetto al quantitativo richiesto.

Gli accertamenti sulla quantità di combustibile approntato e consegnato avverranno con le modalità descritte nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 13

CAMBIO DI DESTINAZIONE

L'Ente Gestore si riserva la facoltà di disporre in tempo utile (prima della comunicazione di approntamento del prodotto all'A.D. da parte della Ditta contraente) che la consegna sia eseguita presso Sedi e/o con modalità diverse da quelle contrattualmente previste. In tal caso sarà tenuto conto, in sede di pa-

gamento previa congruità degli importi, degli eventuali maggiori oneri o delle economie verificatesi nelle spese di trasporto.

ARTICOLO 14

MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI

E' facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti al presente contratto se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario e opportuno apportare le suddette modifiche, aggiornamenti e varianti al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche dei prodotti in fornitura. Le modalità di introduzione delle modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolate dagli articoli 100 e 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 nonché dall'articolo 106 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 15

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 16 dell'Accordo Quadro n. _____ di repertorio in data _____ di ARMAEREO.

ARTICOLO 16

NORME UNI

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 17 dell'Accordo Quadro n. _____ di Rep. in data _____ di ARMAEREO.

ARTICOLO 17

SUBAPPALTO

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'art. 18 dell'Accordo Quadro n. _____ di Rep. in data _____ di ARMAEREO.

ARTICOLO 18

CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 19 dell'Accordo Quadro n. _____ di Rep. in data _____ di ARMAEREO.

ARTICOLO 19

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 20 dell'Accordo Quadro n. _____ di Rep. in data _____ di ARMAEREO.

ARTICOLO 20

GARANZIA

La Ditta contraente garantisce il prodotto in fornitura, fatte salve le responsabilità derivanti da vizi occulti, per un periodo di n. 90 (novanta) giorni calendariali per i Depositi, e di n. 15 (quindici) giorni per le UU.NN., a decorrere dalla data di fine consegna del quantitativo richiesto. Se durante il periodo di validità della garanzia si dovessero manifestare difetti o vizi imputabili alla Ditta che alterano le caratteristiche del prodotto, la Ditta è tenuta alla sua rimessa a norma o alla sua sostituzione a propria cura, spese e rischio. La Ditta è, pertanto, obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante il citato periodo di garanzia nel prodotto fornito e dipendenti da vizi di produzione, ivi comprese le operazioni inerenti alla consegna del prodotto, e a sostenere tutte le spese inerenti ai danni eventualmente derivanti dai suddetti difetti. Per la richiesta di interventi in garanzia, l'Ente Gestore, a seguito della ricezione di celere comunicazione in tal senso da parte dell'Ente Destinatario, dovrà notificare per iscritto alla Ditta ogni difetto riscontrato entro 15 (quindici) giorni calendariali dalla data in cui il difetto è stato riscontrato. La Ditta si obbliga ad intervenire per la constatazione dei difetti/vizi e/o per l'eventuale rimessa in efficienza sul posto, ove tecnicamente possibile, entro e non oltre 15 (quindici) giorni

calendariali dalla data di ricezione della chiamata in garanzia. Qualora non sia possibile la rimessa in efficienza sul posto, il prodotto oggetto della richiesta dell'intervento in garanzia dovrà essere ritirato dalla Ditta, a sua cura, spese e rischio, entro 15 (quindici) giorni calendariali dalla data di notifica del difetto riscontrato. Il prodotto rilavorato o sostituito a seguito di una chiamata in garanzia dovrà essere riconsegnato entro 15 (quindici) giorni calendariali dal momento del suo ritiro. Su detto prodotto è applicabile un nuovo periodo di garanzia pari a quello inizialmente previsto. Ogni ritardo nella riconsegna del prodotto sottoposto ad intervento in garanzia sarà assoggettato alle stesse penalità, per tempo e valore, applicabili per il ritardo nella presentazione al collaudo e consegna del prodotto medesimo.

ARTICOLO 21

MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 22 dell'Accordo Quadro n. _____ di Rep. in data _____ di ARMAEREO.

ARTICOLO 22

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

Ai sensi dell'articolo 125 del D.P.R. 12 novembre 2012, n. 236, in caso di mancato o ritardato assolvimento degli obblighi contrattuali, rispetto ai termini stabiliti nel presente contratto ed a quanto riportato all'Articolo 23 dell'Accordo Quadro n. _____ di Rep. in data _____ di ARMAEREO, saranno applicate le seguenti penalità:

1) Penalità per mancata esecuzione (parziale o totale).

Nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto o in parte la fornitura prevista nel presente contratto, l'A.D. si riserva la facoltà di risolvere con esecuzione in danno o meno il contratto stesso; in ogni caso la risoluzione con esecuzione in

danno o meno, comporta anche l'applicazione di tutte le penalità contrattualmente previste. Relativamente ai ritardi contemplati nei successivi paragrafi, in caso di risoluzione parziale del contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale alla penalità relativa al lotto, o sua frazione, raggiunta alla data di comunicazione mediante PEC da parte della Ditta contraente dell'impossibilità ad adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dalla A.D., nell'atto di diffida ad adempiere. Detta penalità, comunque, non potrà essere superiore al 10% del valore della fornitura o sua frazione, oggetto di ritardo o risoluzione.

2) Penalità per mancato approntamento.

Qualora, a seguito della comunicazione di approntamento del prodotto da parte della Ditta, l'incaricato dell'A.D. non possa eseguire il campionamento e/o le operazioni di collaudo per cause comunque non dipendenti dall'A.D. ma dalla Ditta, detta impossibilità sarà considerata come mancato approntamento del prodotto. In tal caso sarà applicata una penalità pari allo 0,2% del valore del quantitativo richiesto per ogni giorno calendariale, dalla data di contestazione dell'impossibilità per l'A.D. di eseguire il campionamento ed il collaudo fino alla data di comunicazione da parte della Ditta del nuovo approntamento. La Ditta sarà tenuta, oltre al pagamento delle eventuali penalità previste, a rimborsare all'A.D. tutte le spese di personale e di missione sostenute a fronte di detto nuovo campionamento e collaudo. A tal fine, l'Ente Gestore con PEC provvederà a richiedere il versamento di quanto dovuto. Qualora la Ditta non vi provveda, dette somme saranno detratte dalla liquidazione finale del presente Contratto. Per l'aggiornamento del prezzo del quantitativo di combustibile riapprontato non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre verranno

conteggiate eventuali riduzioni.

3) Penalità per ritardato approntamento.

In caso di ritardato approntamento, la Ditta sarà assoggettata al pagamento della penale dello 0,2% sul valore dell'intero quantitativo ordinato, nei limiti di cui all'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto, per l'aggiornamento del prezzo, di quanto riportato nel Capitolato Tecnico.

In caso di approntamento a destino, per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo previsto per la sua esecuzione, sarà applicata una penalità dello 0,2% sul valore del prodotto approntato in ritardo, nei limiti di cui all'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016.

4) Penalità per ritardata consegna.

Per ogni giorno calendariale di ritardo, rispetto ai tempi previsti per la consegna del prodotto, la penale stabilita è pari allo 0,2% del valore del quantitativo fornito in ritardo, nei limiti di cui all'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della tolleranza prevista dall'Articolo 12. Per consegne dirette alle UU.NN., qualora il quantitativo consegnato risulti inferiore a quello ordinato, tenuto conto della tolleranza del 20% in meno e non autorizzato con specifica variante a cura dell'Ente Gestore, sarà applicata la penale del 5% sulla parte di prodotto non consegnato che eccede la suddetta percentuale.

5) Penalità per mancata consegna alle UU.NN..

Per i rifornimenti non effettuati alle UU.NN. sarà applicata una penalità del 5% sull'intero valore del prodotto richiesto e non consegnato.

6) Penalità per interruzione della consegna.

Qualora la Ditta interrompa la consegna del quantitativo del prodotto accettato, per il completamento della fornitura la Ditta dovrà procedere ad

un nuovo approntamento per il quantitativo di combustibile non consegnato ed in tal caso saranno applicate le penali previste al precedente punto 2).

7) Penalità per mancato intervento a seguito di difettosa consegna.

Qualora il prodotto alla consegna risulti al ricevente non rispondente per i valori inerenti alla specifica contrattuale in vigore, la Ditta è tenuta ad espletare tutte le azioni per la rimessa a norma del prodotto entro i termini fissati dall'Articolo 6 del presente contratto, a partire dalla data di ricezione della comunicazione di contestazione. Qualora la Ditta non vi provveda nei termini prescritti, l'A.D. potrà effettuare la rimessa a norma con proprio personale, mezzi e prodotti, addebitandone le spese alla Ditta contraente, oltre all'applicazione delle relative penali di cui al presente articolo. A tal fine, ad operazioni concluse, l' A.D. provvederà a richiedere il versamento di quanto dovuto secondo quanto riportato al punto 2).

8) Per ogni giorno di sosta dell' UU.NN. provocata da ritardo nei rifornimenti sarà applicata una penalità dello 0,2% sul valore del prodotto interessato al ritardo.

La somma di tutte le penalità previste, calcolate sull'importo definitivamente accertato, non potrà comunque superare complessivamente il 10% dell'intero importo contrattuale. L'eventuale domanda di disapplicazione della penalità dovrà essere presentata - pena decadenza - entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della ricezione della PEC con la quale l'A.D. avrà comunicato l'applicazione della penale medesima. Detta domanda, in bollo, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione, appena possibile, dovrà essere indirizzata, per le decisioni di competenza, all'Ente Gestore/Stazione Appaltante, il quale provvederà ad inoltrarla, con le proprie osservazioni, al Mini-

stero della Difesa – Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità – V.D.A. – 10^a Divisione, corredata da apposita relazione da parte dell'Ente Destinatario presso il quale si è verificato l'evento passibile di applicazione di penalità.

ARTICOLO 23

DIRITTI DI TERZI

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 24 dell'Accordo Quadro n. _____ di Rep. in data _____ di ARMAEREO.

ARTICOLO 24

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nei seguenti casi:

- cessazione di attività e dichiarazione di fallimento della Ditta;
- malafede, frode o negligenza nella esecuzione del contratto da parte del contraente nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del Contratto;
- subappalto non previsto o autorizzato;
- interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta.

Nei casi sopra indicati, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso, all'esecutore contrattuale è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate. Fermo quanto disposto nei precedenti articoli, è

riservata, altresì, all'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento qualora le inadempienze della Ditta si protraggano oltre il termine di 15 (quindici) giorni assegnato dall'A.D. per porvi rimedio, nonché la facoltà di procedere all'incameramento della cauzione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del contraente inadempiente. L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti. Inoltre, nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto od in parte le prestazioni previste dal presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute nell'Articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

ARTICOLO 25

RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO

Ai sensi degli articoli 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 107 D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, è in facoltà dell'Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale. In tal caso sarà riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, l'A.D. ha diritto di recedere dal presente Contratto, qualora parametri di sopravvenute Convenzioni stipulate dal Consip S.p.A., successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli ivi previsti e la Ditta non consenta ad una modifica delle condizioni economiche. La ditta dichiara sin da ora di non avere nulla a pretendere in caso di recesso unilaterale del Contratto da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 26

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI

DA INTERFERENZE – D.U.V.R.I.

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, e con particolare riferimento all'articolo 26 comma 3-ter, essendo il Committente (D.A.A.A. nel presente Atto) diverso dal "Datore di lavoro" (Ente di Forza Armata in cui si espleterà la fornitura), si allega il DUVRI "statico" recante una valutazione preventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del presente Contratto.

ARTICOLO 27

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro la Ditta, ai sensi dell'articolo 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche, dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ha prestato, regolare garanzia definitiva di Euro _____ sotto forma di polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____, ed autenticata nelle firme dal _____, notaio in _____.

Detta cauzione sarà svincolata al termine di efficacia del presente Contratto.

ARTICOLO 28

PAGAMENTO

1) Per ogni richiesta di fornitura la Ditta dovrà emettere, successivamente al collaudo, accettazione e consegna del prodotto e al certificato di pagamento, una fattura intestata all'Ente Gestore – Marintendenza – che sarà inviata:
- in originale e n. 2 copie all'Ente destinatario per le previste azioni di compe-

tenza e successivo invio all'Ente Gestore;

- n. 1 copia all'Ente Gestore per opportuna conoscenza;
- n. 1 copia ad ARMAEREO.

Le fatture dovranno indicare quantità e data di consegna del prodotto, numero di repertorio e SMART C.I.G. (n° ZA13AE16FA) del Contratto, Ente destinatario ed indirizzo, e saranno corredate dalla nota di consegna e "concordato sulla consegna del combustibile (solo per le Unità Navali) di cui al Capitolato Tecnico.

Laddove i dati di cui sopra ed i dati di cui al Capitolato Tecnico non si evincano in fattura, dovranno essere trasmessi in un documento allegato; in mancanza della documentazione richiesta, l'Ente Gestore non procederà al pagamento.

2) In considerazione della natura pubblica del contratto e delle peculiari modalità di esecuzione e di verifica delle prestazioni, le parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192, espressamente concordano che il termine entro il quale verrà disposto il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D. , a condizione che la fornitura sia consegnata ed abbia superato le prescritte verifiche di conformità.

3) Ai fini del pagamento delle forniture rese, trovano applicazione le norme contenute nel combinato disposto dell'articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e dall'articolo 30, comma 5, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4) Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del crono programma derivante dall'articolo 42 della Legge 3 dicembre 2009 n. 196 (come modificata dal Decreto Legislativo 12 maggio 2016 n. 90 e dal Decreto

legislativo 12 maggio 2016, n. 93) e dell'articolo 6, commi da 10 a 16 del Decreto Legge 6 luglio n. 95, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto n. 135, nonché delle circolari applicative M.E.F. n. 24, n. 27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n. 1 del 18 gennaio 2013 e seguenti.

5) Sarà facoltà della Ditta richiedere l'anticipazione dei pagamenti per il presente Contratto, nei limiti massimi previsti dalla legge vigente al momento della sottoscrizione dello stesso, in accordo alle previsioni di cui all'articolo 35, comma 18, come integrato da normativa sopravvenuta e/o settoriale (es. art. 159 del D. Lgs. 50/2016)". L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al citato articolo 35, comma 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per un importo pari alla somma anticipata maggiorata del tasso di interesse legale, da trasmettere all'A.D. ai fini del pagamento. In caso di anticipata esecuzione del presente Contratto, l'anticipazione potrà essere erogata solo a decorrere dalla registrazione del Decreto d'impegno della spesa da parte degli Organi di Controllo.

6) I pagamenti saranno disposti, con mandati informatici, dopo la consegna, emessi a favore della Ditta con accredito su conto corrente dedicato n. 2007 5036492440 presso la Nordea Bank Abp, Agenzia Vestre Stationsvej 7, DK-5100 Odense C, IBAN n. DK0320005036492440, Codice Swift NDEADKKK, intestato alla Ditta medesima.

ARTICOLO 29

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010

n.187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il Codice Identificativo di Gara SMARTC.I.G. n. ZA13AE16FA.

L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione dei contratti di adesione. La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente Contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relative ai dati trasmessi.

ARTICOLO 30

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 31 dell'Accordo Quadro n. _____ di repertorio in data _____ di ARMAEREO.

ARTICOLO 31

PATTO DI INTEGRITÀ

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 32 dell'Accordo Quadro n. _____ di repertorio in data _____ di ARMAEREO.

ARTICOLO 32

TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 33 dell'Accordo Quadro n. _____ di repertorio in data _____ di ARMAEREO.

ARTICOLO 33

ASSICURAZIONI SOCIALI

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 34 dell'Accordo Quadro n. _____ di repertorio in data _____ di ARMAEREO.

ARTICOLO 34

CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente Contratto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria.

ARTICOLO 35

VARIAZIONE DEL DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE

Qualora nel corso di svolgimento del presente Contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Ditta contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate alla Stazione Appaltante ed all'Ente Gestore. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

ARTICOLO 36

ONERI FISCALI E CONTATTUALI

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e altre inerenti al presente contratto, sono a carico della Ditta.

La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria

Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i..

Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale rogante.

Ai sensi del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il prodotto in approvvigionamento è esente dal pagamento dell'ACCISA in quanto destinato ai fini istituzionali dell'A.D. Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale dovesse intervenire una modifica normativa all'esenzione di cui sopra, l'Amministrazione riconoscerà l'imposta dovuta. Ai sensi degli artt. 8-8bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Contratto, sono esenti IVA.

ARTICOLO 37

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà ARMAEREO se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente Contratto.

ARTICOLO 38

COMUNICAZIONI

Qualsiasi informazione e/o comunicazione e/o trasmissione di documenti

concernente il presente contratto sarà ritenuta come debitamente fatta da una delle Parti contraenti tramite i rispettivi Uffici Responsabili se notificata od inviata all'altra parte a mezzo posta o con mezzi di comunicazione che consentano una verifica dell'identità e dell'avvenuta trasmissione. Le comunicazioni inerenti il contratto dovranno essere indirizzate alla D.A.A.A. rispettivamente:

Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità

Via di Centocelle n.301 – C.A.P. 00175 Roma

P.E.C. armaereo@postacert.difesa.it

1) 3° Reparto – Servizio Carbolubrificanti per gli aspetti tecnici del Contratto.

e-mail: r3scl0@armaereo.difesa.it

2) Vice Direzione Amministrativa – 9ª Divisione per gli aspetti legali e amministrativi del Contratto.

e-mail: vdad9s0@armaereo.difesa.it

ARTICOLO 39

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 43 dell'Accordo Quadro n. _____ di repertorio in data _____ di ARMAEREO.

ARTICOLO 40

DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione del presente Contratto e per ogni altro effetto di legge, la Ditta elegge il proprio domicilio legale in _____

ARTICOLO 41

FACOLTÀ DI RECESSO

Le parti convengono di sottoscrivere il presente Contratto in assenza delle prescritte informazioni del Prefetto competente e che l'A.D. si riserva la facoltà di recedere dal Contratto stesso secondo le previsioni dell'articolo 92 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. “.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Sulla base dei documenti esibiti dalla Società contraente, ho accertato la piena capacità del Signor _____ ad impegnare la Ditta medesima. Il presente contratto da me dattiloscritto, consta di n. _____ () fogli interamente scritti e quanto di questo.

L'UFFICIALE ROGANTE